

PACCHETTO IGIENE

Tutelare la qualità dei prodotti delle api



© shutterstock_129600581

GIULIO LOGLIO

Veterinario - ATS di Bergamo

L'apicoltore che produce "alimenti" destinati alla vendita deve rispettare una serie di norme che spesso non conosce, conosce in modo superficiale o sottovaluta. Sono norme molto specifiche che lo stesso veterinario ufficiale deve padroneggiare per poter effettuare gli interventi di controllo previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. In occasione dei sopralluoghi presso le aziende apistiche, gestite da un apicoltore professionista, il veterinario ufficiale, di norma, deve verificare la presenza del registro dove vengono annotati i trattamenti farmacologici impiegati per la lotta alla varroa; infatti, la Nota ministeriale 0015790 del 01/07/2016 ribadisce che l'apicoltore, nelle vesti di produttore primario, ha l'obbligo di registrare i medicinali veterinari impiegati in base al Reg. 852/2004, allegato 1, parte A, capo III. Inoltre, deve valutare che il quantitativo dei medicinali acquistati sia sufficiente a garantire un ade-

guato trattamento acaricida in base al numero degli alveari posseduti.

Il Ministero della Salute ha precisato con due note (n. 13975 del 12-7-2013 e n. 22996 del 3-12-2013) che tutti gli apicoltori devono eseguire nel corso dell'anno almeno due trattamenti acaricidi contro la varroa (uno estivo e uno autunno-invernale) e che il Servizio veterinario deve verificare a campione l'esito di questi trattamenti. Per agevolare gli apicoltori nella scelta dei farmaci e delle tecniche apistiche, il Ministero della Salute ogni anno fa stilare al Centro di Riferenza nazionale per l'apicoltura delle linee guida.

L'apicoltore può anche decidere di non utilizzare alcun medicinale veterinario ma, al contrario, scegliere di adottare tecniche apistiche (metodo Campero, asportazione della covata, termoterapia etc.); in questo caso, l'apicoltore stesso deve stilare una procedura dettagliata (scritta) relativa al

metodo adottato e deve verificare che questo metodo abbia dato risultati positivi e portato a una drastica riduzione del numero di varroe negli alveari. Ovviamente l'apicoltore, per poter dimostrare i risultati ottenuti, deve riportare, in apposite tabelle, i dati relativi alle verifiche.

Nessuna sanzione, ma...

Le disposizioni normative non prevedono sanzioni per chi non esegue trattamenti contro la varroa, ma offrono al sanitario la possibilità di adottare alcune misure o provvedimenti.

Elevata presenza di varroe

In occasione dei sopralluoghi il veterinario ufficiale, è tenuto a verificare che negli alveari dell'apicoltore il numero degli acari sia molto contenuto e che le api non presentino forme cliniche «[...] accompagnate da segni di gravità tali da mettere a rischio la sopravvivenza delle famiglie, nonché essere causa di reinfestazione degli apiari circostanti». Il riscontro di una «situazione a rischio» dovuta alla negligenza dell'apicoltore non comporta l'elevazione di una sanzione, ma offre la possibilità al sanitario di adottare le misure previste dalla OM 17 febbraio 1995 che risulta ancora in vigore:

- a) sequestro;
- b) trattamenti antivarroa sino alla completa regressione dei sintomi clinici;
- c) interventi diagnostici negli apiari presenti nel raggio di 5 km;
- d) distruzione degli alveari non più recuperabili per la gravità dei sintomi clinici.

Scarsa presenza di varroe

L'assenza di una «situazione a rischio» non significa che vada tutto bene e che il veterinario non debba prendere alcun provvedimento. La mancanza di sintomatologia clinica, in alveari, che non sono stati sottoposti ad alcun trattamento acaricida o tecnica apistica o per i quali l'apicoltore ha acquistato un quantitativo di farmaco insufficiente per poter eseguire trattamenti efficaci, deve indurre il sanitario a sospettare l'impiego di trattamenti illeciti e quindi ad eseguire indagini approfondite e campionamenti mirati.

Alcuni apicoltori sono ricchi di fantasia e spesso apportano di loro iniziativa modifiche sostanziali ai tempi e ai modi di somministrazione dei farmaci riducendone l'azione acaricida. Le numerose varroe, che rimangono sulle api, penetrano nella covata causando danni diretti ai loro alveari; oppure può accadere che delle varroe, attraverso la reinfestazione, si trasferiscono in apiari posti nelle immediate vicinanze che spesso sono già stati sottoposti ad accurati trattamenti acaricidi. Di fronte a danni consistenti il responsabile non proclama mai il *mea culpa*, ma è solo capace di accusare



Foto 1. Alla fine del 2016 un apicoltore ha perso quasi 100 famiglie di api e un venditore di prodotti apistici l'ha convinto che gli alveari erano morti per «nosema secco» (!!??). Per capire la causa della moria sarebbe stato sufficiente guardare i detriti sul fondo degli alveari che contenevano migliaia di varroe che si erano staccate dalle api per caduta naturale [G. Loglio].

il farmaco di «aver perso la sua efficacia». Nel tentativo di comprendere la causa del problema, spesso l'apicoltore si rivolge a «pseudo esperti» che, senza l'ausilio dei più elementari esami di laboratorio, forniscono fantasiose diagnosi (foto 1) avvalorando così il sospetto sulla perdita di efficacia: un alibi per l'apicoltore per giustificare il ricorso a principi attivi impiegati in agricoltura e in zootecnia, ma non consentiti in apicoltura.

Si può verificare una ridotta efficacia del farmaco contro la varroa?

Al termine delle indagini eseguite per cercare di capire la causa di morie e spopolamenti si giunge spesso alla conclusione che i danni a carico degli alveari sono da addebitare a una «ridotta efficacia» del farmaco o a un suo «scorretto» impiego.

Come è possibile che si possa verificare una ridotta efficacia



Foto 2. L'apicoltore non solo deve posizionare correttamente le strisce, ma le deve lasciare per il tempo indicato dalla ditta produttrice per non favorire la comparsa di farmacoresistenza [G. Loglio].

del farmaco se l'apicoltore ha seguito alla lettera le indicazioni contenute nel foglietto illustrativo oppure quelle redatte dal Centro di Referenza nazionale per l'apicoltura?

La prima causa che favorisce la continua presenza di varroa negli alveari è la reinfestazione, situazione che non sempre può essere addebitata solo al farmaco e all'apicoltore: infatti, i trattamenti acaricidi in un territorio, perché siano efficaci, non solo devono essere eseguiti in modo corretto, ma devono anche essere eseguiti contemporaneamente.

Inoltre, l'efficacia di tutti i farmaci impiegati in apicoltura è condizionata da numerose variabili (temperatura, umidità, numero delle api presenti sui favi, tipo di arnia, volume interno dell'arnia etc.) che possono ridurre sensibilmente quell'efficacia riportata nei foglietti illustrativi che è il risultato di meticolose prove di campo, condotte dai ricercatori delle ditte farmaceutiche, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio. È per questo motivo che un farmaco somministrato dallo stesso apicoltore e con le medesime modalità, può fornire ottimi risultati un anno e risultati deludenti un altro anno. Ne consegue che l'apicoltore non deve riporre ciecamente la fiducia in un farmaco, ma deve eseguire verifiche a campione sui suoi alveari per evitare spiacevoli sorprese e, nel caso fosse ancora in tempo, prendere gli opportuni provvedimenti.

Un'altra causa che frequentemente vanifica i trattamenti farmacologici è l'operato dell'apicoltore. Affinché i trattamenti contro la varroa siano efficaci è importante che:

- siano rispettati i tempi di somministrazione;

- siano adottate corrette modalità di impiego;
- siano garantiti corretti dosaggi del farmaco.

Di seguito alcuni esempi di casi pratici, che chi scrive ha avuto modo di riscontrare:

- somministrazione di acido ossalico, a cadenza settimanale, senza aver realizzato preventivamente il blocco di covata;
- trattamenti posticipati a settembre, nonostante un'elevata infestazione estiva di varroa, per cercare di far bottinare alle api ancora un po' di nettare e melata;
- impiego nel tardo autunno di acaricidi evaporanti a base di timolo;
- posizionamento delle strisce contenenti l'acaricida sopra le stecche portafavo e non fra i favi (foto 2).

Un po' di confusione

La collaborazione è fondamentale. È importante che l'apicoltore segnali tempestivamente al Servizio veterinario il sospetto di riduzione dell'efficacia di un farmaco impiegato nella lotta alla varroa: poi, toccherà al veterinario ufficiale eseguire le indagini e compilare specifici moduli per segnalare al Ministero della Salute e ai Centri regionali di farmacovigilanza la sospettata mancanza di efficacia del medicinale veterinario.

Le due associazioni degli apicoltori che operano in Provincia di Bergamo da anni stanno collaborando con il Servizio veterinario fornendo sistematicamente ai loro iscritti il registro dei trattamenti vidimato dall'ASL/ATS. Recentemente, in occasione di sopralluoghi, è capitato di riscontrare la mancata compilazione di questi registri da parte di alcuni apicoltori professionisti. Quest'ultimi si sono giustificati dicendo che, in base alla nota esplicativa emanata il 22-6-2015 dal Ministero della Salute, non sono più tenuti a registrare i farmaci acquistati, ma devono solo conservare le pezze giustificative di acquisto (scontrini di acquisto, fatture, ricevute).

In effetti la suddetta Nota ministeriale del 2015 ha creato confusione negli operatori del settore, veterinari compresi. La Nota riporta che: *«I medicinali veterinari per la cura della varroatosi, autorizzati nel territorio nazionale ad oggi, non hanno obbligo di prescrizione medico-veterinaria e possono essere venduti all'ingrosso e al dettaglio negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica [...]. Si ritiene pertanto, considerata l'esenzione della ricetta e l'assenza di rischi per l'utilizzo dei suddetti medicinali, che non sussista per essi l'obbligo di registrazione dei trattamenti, come stabilito dall'art. 79 del D.lgs n. 193/2006».*

Cosa recita l'Art. 79 del D.L. 193/2006?

«Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti.

1. ... i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni:



Foto 3. Molti MOCA restano a contatto con i prodotti delle api per molto tempo: in questo periodo, se non sono stati realizzati con prodotti per uso alimentare, possono cedere sostanze tossiche [G. Loglio].

- a) data;
- b) identificazione del medicinale veterinario;
- c) numero di lotto;
- d) quantità;
- e) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
- f) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
- g) data di inizio e di fine del trattamento.

2. Il registro di cui al comma 1, a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie di cui all'articolo 76, comma 1, ed alla documentazione di acquisto è conservato per cinque anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo, ed è esibito a richiesta della ASL per i controlli.

3. Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta del registro di cui al comma 1 e la sua regolarità».

Perché si è creata confusione?

In base alla Nota ministeriale l'apicoltore che produce alimenti destinati alla vendita non è più tenuto a registrare i trattamenti farmacologici secondo l'art. 79 del D.lgs.193/2006 (Legge sanitaria) ma, per problemi di sicurezza alimentare, li deve comunque registrare in base al Reg. (CE) 178/2002 (Legge sulla rintracciabilità), in un registro non necessariamente vidimato dall'ASL/ATS, conservando le pezze giustificative di acquisto (scontrini, fatture etc.).

L'anno successivo il Ministero della Salute, per ovviare all'equivoco che si era creato, è ritornato sull'argomento e, con la nota 0015790 del 01/07/2016, ha ribadito che «l'apicoltore, nelle vesti di produttore primario, ha l'obbligo di registrare i medicinali veterinari impiegati in base al Reg 852/2004, allegato 1, parte A, capo III».

Queste informazioni sono indispensabili al veterinario ufficiale che svolge controlli per:

- la farmaco vigilanza;
- la farmaco sorveglianza;
- la ricerca di residui nei prodotti degli alveari (impiego illecito in apicoltura di principi attivi contenuti in agrofarmaci);
- le indagini che devono essere svolte in occasione di morie e spopolamenti di alveari;
- etc..

In base al Reg. (CE) 178/2002 viene definita come rintracciabilità «la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione». In pratica, per quanto riguarda il settore apistico, consiste nel registrare tutte quelle sostanze (farmaci, sciroppi, canditi, integratori etc.) che vengono somministrate alle api nel corso dell'anno e che, dopo una parziale o totale trasformazione (metaboliti), si potrebbero



Foto 4. I MOCA, questi sconosciuti. L'apicoltore produce alimenti e pertanto si deve preoccupare che siano certificati sia i contenitori che contengono i prodotti delle api (esempio vasi di vetro), sia i recipienti che vengono utilizzati per la distribuzione degli alimenti (nutritori) [G. Loglio].

ro ritrovare nel miele destinato alla vendita. Non solo. La norma contempla anche i materiali destinati a venire a contatto con un alimento (MOCA) (foto 3): nel nostro caso i telaini in legno, i vasi di vetro, i barattoli di plastica, i fili metallici, le capsule in metallo etc.) che potrebbero cedere sostanze tossiche ai prodotti dell'alveare e successivamente al consumatore.

Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti

Vengono definiti MOCA (materiali e oggetti a contatto con gli alimenti) tutti quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola, recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.) e l'acqua. Fanno eccezione gli impianti fissi, pubblici o privati, di approvvigionamento idrico.

I MOCA sono disciplinati da provvedimenti, nazionali e comunitari, che stabiliscono i requisiti generali ai quali devono rispondere tutti i materiali e gli oggetti. In particolare, il re-

golamento stabilisce che tutti i materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

- costituire un pericolo per la salute umana;
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Le aziende produttrici, importatrici e le ditte utilizzatrici devono rispettare una serie di norme fra le quali:

- il Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (del 27/10/2004);
- il Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione (del 22/12/2006);
- il Reg. (CE) 882/2004 (Controlli Ufficiali).

Fra la normativa italiana che regola la materia sono da tenere in considerazione:

- il D.lgs. 10 febbraio 2017 n. 29 (disciplina sanzionatoria) e il DPR del 23 agosto 1982 n. 777 (per le parti non abrogate dal D.lgs. n. 29);
- la Nota n. 32249 dell'11 ottobre 2011 - Dichiarazione di conformità dei materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari;
- la Nota n. 2964 del 24 gennaio 2006 - Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: responsabilità delle imprese e dell'industria alimentare.

Per quanto riguarda i controlli sui MOCA il Ministero ha predisposto alcune circolari volte ad assicurare interventi mirati e omogenei sul territorio. Le note sono state diramate agli organi deputati al controllo ufficiale fra i quali sono compresi anche i Servizi veterinari.

Fra i 17 MOCA contemplati nell'Allegato I del Reg. (CE) 1935/2004, di seguito si riportano i cinque che interessano in modo particolare il settore apistico:

- vetro (vasi utilizzati per miele, polline, pappa reale, propoli);
- metalli e leghe (fili infilati nei telaini che servono per sostenere i fogli cerei, tappi metallici);
- materie plastiche (contenitori per miele di varie dimensioni, nutritori etc.);
- cere;
- legno (utilizzato per realizzare arnie e telaini).

La rintracciabilità

L'apicoltore che commercializza i prodotti dell'alveare (miele, polline, pappa reale, cera, propoli etc.), in qualità di produttore primario, deve seguire le disposizioni contenute nel manuale delle "Buone pratiche apistiche", mentre colui che sottopone questi prodotti anche a trasformazione deve adottare un manuale di HACCP: in entrambe i casi, pur con modalità differenti, devono essere garantite le disposizioni sulla rintracciabilità.

La rintracciabilità, se attivata in modo corretto, permette di risalire a un preciso lotto produttivo in modo che lo si possa isolare nel caso ci fossero dei rischi per il consumatore. Fino al 2005 erano rintracciabili solo alcuni prodotti, quali carni, pesce e uova. Dal 1° gennaio 2006, con l'entrata in vigore del "Pacchetto Igiene" l'obbligo della rintracciabilità è stato esteso a tutti i prodotti agroalimentari in modo da garantirne l'individuazione in ogni fase del ciclo produttivo.

I requisiti minimi per l'applicazione della rintracciabilità da parte degli OSA sono precisati nell'Accordo del 28-7-2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome (Gazzetta ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005) concernente "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica".

A questo punto, visto che l'apicoltore non è più obbligato ad avere un registro a pagine prenumerate vidimato dalla ASL, il Servizio veterinario non è più tenuto ad effettuare almeno

una volta all'anno un'ispezione per accertare la tenuta del registro e la sua regolarità.

Che cosa deve fare l'apicoltore che produce solo per autoconsumo?

L'apicoltore che produce solo per autoconsumo è tenuto a conservare esclusivamente la documentazione di acquisto dei farmaci (scontrini) senza procedere ad alcuna registrazione.

Conclusione

Considerato che per soddisfare la rintracciabilità l'apicoltore, che produce alimenti da destinare alla vendita, deve comunque provvedere a registrare la maggior parte dei dati elencati nel comma 1 dell'art.79, si consiglia di utilizzare il facsimile del registro ministeriale senza farlo vidimare dalla ASL/ATS; questo, per evitare di perdere tempo nella predisposizione di un registro personalizzato (quaderno) dove annotare gli stessi dati che, per la rintracciabilità, l'apicoltore deve essere in grado di fornire al veterinario ufficiale che effettua un'ispezione. Non solo. Il registro ministeriale si presta anche per annotare i prodotti alimentari (integratori, canditi, sciroppi etc.) che vengono somministrati agli alveari nel corso dell'anno e il materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti. Per questi materiali è importante allegare al registro le certificazioni rilasciate dalle ditte produttrici che ne devono garantire la conformità.

Dal momento che il registro non vidimato non è un documento ufficiale l'apicoltore può apportarvi le modifiche che ritiene più opportune per renderlo adeguato alla sua attività. Per facilitare gli apicoltori si elencano, di seguito, tutte le voci che devono essere contemplate nel registro per garantire una corretta rintracciabilità di farmaci/alimenti/integratori/materiali: 1. data di acquisto; 2. numero di fattura, 3. scontrino, bolla di consegna; 4. prodotto (nome commerciale); 5. scadenza; 6. numero di lotto; 7. fornitore; 8. localizzazione apiario o numero di apiario assegnato dall'ASL; 9. famiglia/apiario trattato; 10. data inizio trattamento; 11. data fine trattamento; 12. quantità somministrata per famiglia; 13. motivo dell'utilizzo /somministrazione. Non sempre devono essere sempre compilate tutte le voci elencate, ma solo quelle che sono importanti per la rintracciabilità del prodotto. Ad esempio, per un farmaco vanno compilate tutte le voci (dalla 1 alla 12); per le capsule metalliche dei vasi di vetro è sufficiente compilare il punto 1, 2 e 3 conservando copia del documento di acquisto e, dal momento che le capsule metalliche sono dei MOCA, la relativa dichiarazione di conformità.

La figura del veterinario ufficiale in apicoltura è importante perché, aiutando l'apicoltore ad affrontare i problemi sanitari nel rispetto della normativa, contribuisce indirettamente sia alla produzione di alimenti di ottima qualità che alla tutela del consumatore.